



## **COMUNE DI ROVATO**

ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI

### **REGOLAMENTO**

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E L'EROGAZIONE DI  
SERVIZI E PRESTAZIONI IN CAMPO SOCIALE

**Approvato con deliberazione consiliare n.8 del 23 gennaio 2006.**

**Comune di Rovato**  
**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI**  
**INTERVENTI E L'EROGAZIONE DI SERVIZI E**  
**PRESTAZIONI IN CAMPO SOCIALE**

**TITOLO I**  
**FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART. 1. FUNZIONI DEL COMUNE IN CAMPO SOCIALE**

- 1) Le politiche di protezione sociale, come anche le politiche per la salute, si attuano mediante la promozione e lo sviluppo di un sistema articolato di opportunità, di interventi, di servizi che attengono non solo all'area sociale, ma più complessivamente alle "politiche sociali": alla formazione ed all'integrazione lavorativa, alle opportunità culturali e del tempo libero, alla fruibilità del paese e dei suoi spazi, alla rete di relazioni che si possono instaurare negli ambienti di vita.
- 2) Al Comune si richiede di essere in grado di catalizzare le risorse di partecipazione e di solidarietà in grado di prevenire le forme più evidenti di disagio e marginalità sociale.
- 3) L'evidenziarsi di nuove povertà e nuove marginalità così come di nuove aspettative e nuovi protagonismi, sottolineano come i bisogni sociali siano in evoluzione accelerata e profonda, divengano più complessi, più difficili da cogliere nelle loro manifestazioni e da comprendere nei loro fattori anche per le crescenti componenti relazionali che li connotano.
- 4) I Servizi Sociali del Comune si devono sviluppare assumendo la responsabilità di interpretare bisogni sempre nuovi e complessi, ma, contemporaneamente, di promuovere e valorizzare le potenzialità della comunità locale e di sviluppare servizi che diano spazio alla natura relazionale e non burocratica delle prestazioni prodotte.
- 5) L'organizzazione dei servizi, peraltro, non incide soltanto sulla condizione di vita dei cittadini in condizioni di bisogno, che ne sono i diretti beneficiari, ma condiziona il benessere e la sicurezza di una vasta parte della popolazione che degli interventi assistenziali è beneficiaria potenziale o indiretta.
- 6) Al sistema di protezione sociale, si chiede, quindi, di assolvere a diverse funzioni:
  - preventiva, per favorire una migliore qualità della vita;
  - di orientamento dei cittadini nella complessa realtà istituzionale;
  - riparatrice e di contenimento dei bisogni espressi;
  - esplorativa dei nuovi bisogni;
  - verifica della qualità dei servizi.
- 7) Nuovi strumenti e nuove articolazioni organizzative devono favorire una gestione maggiormente partecipata degli interventi per il "benessere dei cittadini":
  - la collaborazione con il volontariato, associazioni, gruppi , enti ecc, (componenti la consulta ai servizi sociali) per la lettura dei bisogni, lo sviluppo delle risorse della comunità e per un confronto sulle politiche

attive di intervento. A tal fine, la Giunta Comunale, potrà costituire una consulta delle associazioni ed Enti del terzo settore da consultare per la programmazione dei servizi sociali.

- l'organizzazione di un'area integrata dei "servizi alla persona" alla quale convergono gli interventi di promozione, prevenzione e cura, concretamente legati alla cultura, allo sport, al tempo libero, alle politiche della casa, alle politiche giovanili, ai servizi sociali.

## **ART. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1) Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Rovato esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica attribuiti ai Comuni, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita nella promozione della reciprocità tra cittadini, e concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

## **TITOLO II DESTINATARI E SERVIZI**

### **ART.3. DESTINATARI DEI SERVIZI SOCIALI**

- 1) Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali del Comune:
  - a) i cittadini italiani residenti nel Comune di Rovato;
  - b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, residenti a Rovato;
  - c) gli stranieri residenti nel Comune di Rovato, individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D.Lgs. 25.07.1998 n. 286<sup>1</sup>, come precisato dall'art. 80 comma 19 della L. 23.12.2000, n. 388<sup>2</sup>, salvo quanto previsto in deroga da accordi internazionali o da specifiche leggi regionali e nazionali;
  - d) i minori, anche se non residenti a Rovato, in affido a famiglie residenti a Rovato, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento<sup>3</sup>.

### **ART. 4. INTERVENTI E SERVIZI**

- 1) Al fine di svolgere le funzioni di cui all'art. 2, il Comune può attivare i seguenti servizi nelle sotto specificate aree di intervento:

#### **A - Area Famiglia e Minori**

- 1a Servizio Assistenza Domiciliare Educativa Minori (SADEM)
- 2a Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (SADM)
- 3a Asili nido convenzionati
- 4a Centro pronto intervento
- 5a Comunità alloggio
- 6a Affidamento minori
- 7a Sostegno e formazione alla genitorialità
- 8a Corsi di alfabetizzazione per donne straniere e percorsi di integrazione dei minori stranieri

#### **B - Area Anziani**

- 1b Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
- 2b Servizio pasti a domicilio
- 3b Servizio pasti ospiti esterni presso "Fondazione Lucini Cantù"
- 4b Servizi complementari di assistenza domiciliare (lavanderia – stireria – telesoccorso)

---

<sup>1</sup> Art. 41 D.Lgs. 286/1998: "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti."

<sup>2</sup> Comma 19 art. 80 ,L. 388/2000: "Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 25//1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno."

<sup>3</sup> Regolamento sull'affido familiare approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 12.05.2005

- 5b Affidi anziani e portatori di handicap
- 6b Assegnazione mini alloggi protetti
- 7b Iniziative ricreative culturali a favore degli anziani e gestione centro ricreativo diurno anziani
- 8b Integrazione rette in Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)

### **C - Area Diversamente Abili**

- 1c Servizio di assistenza ad personam nelle scuole
- 2c Centro socio educativo per disabili (CSE)/ Centro diurno disabili (CDD)
- 3c Inserimento lavorativo portatori di handicap (NIL)
- 4c Servizio Formativo Assistenziale (SFA)
- 5c Servizio educativo domiciliare per disabili (SEDH)
- 6c Servizio di assistenza domiciliare per disabili (SADH)
- 7c Trasporti disabili
- 8c Attività ludico ricreative soggetti disabili (piscina)
- 9c Integrazione rette disabili adulti in Centri Residenziali e Comunità Alloggio
- 10c Ricoveri di sollievo

### **D - Area del Disagio Adulto – Nuove Povertà – Immigrazione**

- 1d Servizio educativo domiciliare per disabili psichici (SEDP)
- 2d Servizio di assistenza domiciliare per disabili psichici (SADP)
- 3d Servizi complementari assistenza domiciliare (lavanderia)
- 4d Sportello stranieri

### **E - Area Giovani**

- 1e Servizio Educativo Territoriale (Lavoro di rete con le agenzie educative del territorio)
- 2e Centro diurno estivo per minori (CRD)
- 3e Centro di aggregazione giovanile (CAG)
- 4e Informagiovani
- 5e Progetti leggi di settore (L.45/99 - educativa di strada)

### **F - Area Diritto Alla Casa**

- 1f Interventi per superare situazioni di emergenza abitativa (Edilizia Residenziale Pubblica)
- 2f Contributi Fondo Sostegno Affitto (FSA)

### **G - Interventi di carattere economico**

- 1g Minimo vitale
- 2g Contributo minimo di inserimento
- 3g Contributi straordinari
- 4g Contributi economici con impegno alla restituzione
- 5g Contributi erogati dal Comune per conto di altre Pubbliche Amministrazioni
- 6g Interventi economici per casi particolari

## **TITOLO III MODALITÀ DI GESTIONE E ACCESSO AI SERVIZI**

### **ART. 5. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI.**

- 1) Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune e le altre Amministrazioni Pubbliche.
- 2) Il Comune promuove, inoltre, la partecipazione di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti del terzo settore nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, in campo sociale.
- 3) Tali servizi potranno essere attuati secondo le modalità previste negli artt. 11 e 16 della L. 328/2000<sup>4</sup>.

### **ART. 6. ACCESSO AI SERVIZI**

- 1) Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili dagli aventi diritto, le persone e le famiglie sono messe in grado di poter accedere ai servizi stessi.
- 2) Il Comune interviene con un'adeguata informazione sull'accesso e il funzionamento dei servizi.
- 3) Il personale dei servizi sociali garantisce la puntuale informazione sui servizi e la massima disponibilità a rimuovere le difficoltà degli utenti socialmente e culturalmente più deboli per la predisposizione delle pratiche per l'accesso e la richiesta di prestazioni sociali.
- 4) Il Comune, se ritenuto opportuno o necessario, utilizza mediatori culturali o si avvale del contributo di associazioni del terzo settore al fine di migliorare e rendere più efficace la comunicazione sull'accesso degli stranieri ai servizi comunali.
- 5) La modulistica per l'iscrizione ai servizi è predisposta dall'ufficio servizi sociali e resa disponibile all'utenza, anche via web. Il personale dei servizi sociali è tenuto a dare la massima informazione e aiuto nella compilazione della modulistica da parte dell'utenza.

### **ART. 7. SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE**

- 1) L'Assistente Sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio.
- 2) La funzione dell'Assistente Sociale si estrinseca nei seguenti ambiti:
  - a) Promozione e attivazione delle risorse di volontariato e del terzo settore della comunità locale, per la realizzazione dei progetti individualizzati;
  - b) Segretariato Sociale: risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali, familiari nelle diverse fasi della vita. In particolare si dovranno progettare facilitazioni per i cittadini più fragili e meno informati che si

---

<sup>4</sup> Art.11 ha per oggetto l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi residenziali e semiresidenziali. L'art. 16 ha per oggetto la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari.

scoraggiano di fronte a difficoltà burocratiche e organizzative che vanno rimosse per ridurre le disuguaglianze di accesso.

- c) Presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di percorso di aiuto: risponde al bisogno che avviene rilevato attraverso una valutazione iniziale dell'Assistente Sociale, integrata, quando è necessario, con altre figure professionali (partecipazione alle Unità Valutative Multidisciplinari) e dalla predisposizione di un progetto individualizzato concordato con la persona e/o i familiari.
- 3) L'utente può accedere al servizio sia su appuntamento che durante l'orario di presenza dell'Assistente Sociale.
- 4) L'accesso al Servizio Sociale professionale è gratuito.

## **ART. 8. RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI**

- 1) Il Responsabile del settore Servizi Sociali è il Dirigente o il Funzionario nominato dal Sindaco.
- 2) Il Responsabile del Settore Servizi Sociali, oltre a svolgere le funzioni previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, in modo particolare svolge le seguenti funzioni:
  - a) Partecipazione alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piano di Zona, ai sensi della L. 328/2000;
  - b) Elaborazione di proposte di programmazione alla Giunta o al Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze;
  - c) Gestione degli interventi;
  - d) Valutazione e approvazione dei progetti individualizzati;
  - e) Monitoraggio, verifica e valutazione dei servizi.

## **ART. 9. PROGETTO INDIVIDUALIZZATO**

- 1) Per progetto individualizzato si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e il Servizio Sociale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di :
  - a. Superare la situazione di difficoltà ed emarginazione;
  - b. Migliorare le condizioni di vita delle persone;
  - c. Prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.
- 2) Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:
  - a) Attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;
  - b) Attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori/servizi, sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte;
  - c) Garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.
- 3) Il progetto predisposto dall'Assistente Sociale è proposto al richiedente interessato, e deve prevedere gli obiettivi, i tempi di realizzazione, le modalità di attuazione, le risorse da destinare, le verifiche da effettuare periodicamente.
- 4) Il Responsabile, visiona il progetto individualizzato elaborato e determina, se prevista, l'erogazione della prestazione.

## **TITOLO IV CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA**

### **ART. 10. MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI**

1) Si applicano alternativamente, secondo i casi successivamente indicati dal presente regolamento:

- a) I criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31/03/1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, e al D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 (I.S.E.E. -Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- b) I criteri I.S.E.E.C. come definiti al successivo art. 12;
- c) Modalità di contribuzioni particolari previste in via eccezionale dal progetto individualizzato di cui all'art. 9.

2) Quando la contribuzione è determinata sulla base dell'ISEE o dell'ISEEC, l'utente è soggetto a una partecipazione al costo del servizio pari a una percentuale minima del costo stesso, rapportata a una fascia minima di ISEE/ISEEC o inferiore, e a una percentuale massima di contribuzione al costo del servizio rapportata a una fascia massima ISEE/ISEEC o superiore. Per ISEE/ISEEC intermedi tra la fascia minima e massima si applica una compartecipazione al costo del servizio intermedia, calcolata secondo il sistema di interpolazione lineare, come dalla seguente formula:

$$\% \text{ minima di recupero} + \frac{\text{ISEE/ISEEC utente} - \text{ISEE/ISEEC iniziale} * (\% \text{ max di recupero} - \% \text{ min. di recupero})}{\text{ISEE/ISEEC finale} - \text{ISEE/ISEEC iniziale}}$$

- 3) Potranno essere stabiliti, per alcuni servizi, esenzioni totali al costo del servizio al di sotto della fascia minima ISEE/ISEEC.
- 4) I criteri generali di contribuzione di cui al comma 1, le fasce minime e massime ISEE/ISEEC a cui fare corrispondere le percentuali minime e massime di contribuzione, gli importi delle rette e delle tariffe delle prestazioni, sono indicate nelle schede tecniche di ciascun servizio allegate al presente regolamento. Tali criteri e tariffe sono modificati, di norma annualmente, con deliberazione di Giunta Comunale.
- 5) Il contribuente che non presenta dichiarazione ISEE/ISEEC è automaticamente tenuto alla contribuzione massima prevista per il servizio (% massima di recupero).

### **ART. 11. MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE IN BASE ALL' I.S.E.E.**

- 1) L'ISEE è disciplinato dal D.P.C.M. 242/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

## **ART.12. MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE IN BASE ALL'INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PRESTAZIONI COMUNALI (ISEEC).**

- 1) Al fine della definizione dell'**Indicatore situazione economica equivalente per le prestazioni comunali (I.S.E.E.C.)** è necessario preliminarmente, da parte dell'utente, produrre la certificazione I.S.E.E.
- 2) Ai fini dell'ISEEC, e a differenza dell'ISEE, si applicano i seguenti criteri riguardanti la composizione **del nucleo familiare**:
  - a) il nucleo familiare è quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica;
  - b) I soggetti a carico ai fini dell'imposta sui redditi fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico, anche se con residenza diversa dal richiedente la prestazione assistenziale;
  - c) I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini dell'imposta sui redditi di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
  - d) Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini dell'imposta sui redditi di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
  - e) Il coniuge dell'utente fa sempre parte del nucleo familiare ad eccezione dei casi in cui sussista una separazione legale, o una sentenza di divorzio;
  - f) Il nucleo familiare dell'anziano con età superiore a 65 anni con invalidità riconosciuta al 100% e del maggiorenne portatore di handicap riconosciuto ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 3 è costituito dal soggetto stesso e dal coniuge non legalmente separato, non considerando pertanto gli altri eventuali componenti il nucleo familiare; analogamente, qualora fossero i restanti componenti del nucleo familiare a richiedere una prestazione agevolata, ai fini del calcolo dell'ISEEC, non sono considerati i componenti sopra specificati;
  - g) Nel caso di godimento di pensione di reversibilità, la stessa va rapportata all'intero anno di riferimento del reddito, non computando i redditi del coniuge deceduto, e procedendo al calcolo dell'ISEE/ISEEC applicando il valore della scala di equivalenza relativo al nucleo familiare esistente al momento della dichiarazione.
- 3) Ai fini dell'ISEEC, e a differenza dell'ISEE, per la determinazione del reddito vanno considerati anche i seguenti elementi:

### **ELEMENTI IMPLEMENTATIVI DEL REDDITO:**

1. pensione di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo;
2. indennità di accompagnamento (nella misura del 50%);
3. pensione sociale o assegno sociale;
4. rendite INAIL;
5. pensioni di guerra;
6. pensioni di reversibilità di guerra;
7. le borse di studio erogate dalla Regione;
8. eventuali altri redditi o entrate a qualsiasi titolo percepiti.

### **ELEMENTI DEDUCIBILI DAL REDDITO:**

9. la spesa sostenuta per il pagamento di rate di mutui ipotecari per l'acquisto della casa di abitazione, nel limite della detrazione prevista per il canone di locazione ai fini ISEE;

10. la spesa di retribuzione di eventuale badante regolarmente assunta ed assicurata, nel limite massimo dell'importo pari al 50% dell'indennità di accompagnamento.
- 4) Ai fini dell'ISEEC, e a differenza dell'ISEE, vanno considerati i seguenti ulteriori elementi aggiuntivi ai fini della determinazione del patrimonio:
1. il valore dei beni mobili registrati<sup>5</sup> di proprietà o a disposizione degli appartenenti al nucleo familiare. Tali beni mobili sono valutati secondo la quotazione prevista da riviste specializzate o, se mancanti, da altri criteri di valutazione stabiliti dall'Ufficio servizi sociali. Dal valore dei beni mobili così stabilito, si detrae il valore di € 10.000,00 per ogni automezzo, per un numero di automezzi non superiore al numero dei componenti maggiorenni del nucleo familiare.
- 5) Negli specifici regolamenti comunali riguardanti l'erogazione di servizi sociali, il riferimento all'ISEE va sostituito in riferimento all'ISEEC, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in coerenza con le schede dei servizi allegate.

### **ART. 13. VERIFICA E CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI ISEE E ISEEC.**

- 1) L'ufficio servizi sociali, e gli eventuali altri uffici che ricevono la dichiarazione ISEE e ISEEC per l'erogazione di servizi comunali o di contribuzioni economiche su servizi gestiti da terzi, procedono al controllo della veridicità delle dichiarazioni ISEE e ISEEC richiedendo agli altri uffici comunali i dati da questi detenuti.
- 2) In particolare, ai fini di cui al comma 1, l'ufficio servizi sociali e gli altri uffici, procedono:
  - a) alla verifica della composizione del nucleo familiare dichiarato presso l'anagrafe;
  - b) alla verifica da parte dell'ufficio tributi comunale della veridicità della dichiarazione degli immobili posseduti a Rovato dal contribuente e degli altri componenti del nucleo familiare;
  - c) alla verifica delle prestazioni pensionistiche dichiarate, tramite il collegamento telematico con l'INPS;
  - d) alla verifica dei redditi dichiarati, tramite il collegamento con l'anagrafe tributaria;
  - e) alla verifica presso l'Ufficio polizia locale dei dati dichiarati riguardanti gli automezzi e motomezzi posseduti dall'utente e dagli altri componenti il nucleo familiare;
  - f) ulteriori eventuali controlli presso uffici comunali o altre pubbliche amministrazioni.
- 3) Il Comune può controllare, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni consultando i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze o di altre Pubbliche Amministrazioni.
- 4) Gli uffici comunali possono chiedere al beneficiario della prestazione o del contributo la idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati anche al fine della correzione di errori materiali.

---

<sup>5</sup> Ai sensi art. 2683 del codice civile: autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili.

- 5) Il contribuente che ha presentato una dichiarazione ISEE o ISEEC inferiore alla fascia minima stabilita per quel servizio non può usufruire della tariffa minima o della eventuale esenzione, se all'attestazione ISEE/ISEEC non è allegata una dichiarazione dell'Assistente Sociale del Comune attestante il suo grave stato di difficoltà economica.

## **TITOLO V**

### **SERVIZI DELL'AREA FAMIGLIA E MINORI**

#### **ART. 14 - 1A - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI (S.A.D.E.M.)**

- 1) **DEFINIZIONE:** Il servizio è rivolto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze che hanno bisogno di un sostegno temporaneo all'interno del proprio nucleo familiare.

Il servizio è attivato dopo aver concordato un progetto individualizzato con l'assistente sociale, la famiglia e i servizi territoriali (servizio handicap, consultorio familiare, ecc). Gli obiettivi sono:

- a) migliorare le relazioni all'interno del nucleo familiare;
- b) promuovere un processo di cambiamento reale della famiglia;
- c) favorire l'integrazione e la socializzazione dei bambini nel proprio ambiente di vita, attraverso l'accesso alle strutture educative presenti sul territorio (oratorio, centro d'aggregazione giovanile, strutture sportive);
- d) raggiungere un positivo inserimento nell'ambito scolastico anche mediante un aiuto nello svolgimento dei compiti;
- e) sostenere il nucleo familiare, soprattutto in presenza di bambini portatori di handicap e/o caratteriali.

Il servizio consiste nel garantire la presenza di un educatore all'interno della famiglia con compiti specifici in relazione al progetto definito. Alcuni dei compiti possono essere:

- a) sostegno al bambino nel rapporto con i genitori;
- b) aiuto ai genitori nella comprensione degli atteggiamenti, comportamenti e dinamiche relazionali del bambino;
- c) sostegno scolastico e rapporti con la scuola per facilitarne l'inserimento;
- d) accompagnamento del bambino nelle realtà associative e ricreative presenti sul territorio.

- 2) **MODALITA' DI ACCESSO:** La richiesta è presentata all'Ufficio Servizi Sociali o al Distretto dell'A.S.L., previo colloquio con gli assistenti sociali, che elaborano il progetto.

#### **ART. 15 - 2A - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (S.A.D.M.)**

- 1) **DEFINIZIONE:** Il servizio è rivolto a minori totalmente o parzialmente non autosufficienti, inseriti in un nucleo familiare che necessita di aiuto nella propria funzione assistenziale.

La presenza di una figura professionale assistenziale, garantisce obiettivi diversi, in relazione al progetto:

- a) offrire supporto al nucleo familiare nella propria funzione assistenziale, laddove sia carente;
- b) garantire la cura, l'igiene personale, sostenere altre attività della vita quotidiana del minore.

- 2) MODALITA' DI ACCESSO: La richiesta deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali, previo colloquio con gli assistenti sociali, che elaborano il progetto individualizzato.

### **ART. 16 - 3A – ASILI NIDO CONVENZIONATI**

- 1) DEFINIZIONE: Il servizio, gestito da altri Enti in convenzione con il Comune, è disciplinato dallo specifico regolamento comunale<sup>6</sup>, salvo le parti riguardanti la contribuzione dell'utenza al costo del servizio per le quali si applica il presente regolamento.

E' rivolto alle famiglie che richiedono sostegno per l'assistenza e la formazione di bambine e bambini di età compresa fra i 3 mesi e i tre anni.

Si tratta di strutture organizzate per ospitare durante l'intera giornata bambini, fornendo loro quanto necessario per il loro completo sviluppo sia fisico che della personalità in tutti i suoi aspetti (intellettuali, relazionali, ecc..).

Gli obiettivi che si perseguono sono:

- a) sostegno alle famiglie i cui membri sono impegnati in attività lavorative extradomestiche e che devono conciliare tali impegni con la sorveglianza e l'educazione dei minori;
- b) promozione dell'armonico sviluppo della personalità dei minori affidati, offrendo loro ambienti stimolanti e proponendo attività che favoriscano l'autonomia;
- c) apprendimento;
- d) socializzazione;
- e) cura degli aspetti igienici, sanitari ed alimentari dei minori, finalizzati alla realizzazione del benessere e all'insegnamento di abitudini corrette;
- f) sostegno ai nuclei uniparentali;
- g) sostegno a nuclei famigliari problematici.

- 2) MODALITA' DI ACCESSO: la domanda viene presentata su apposito modulo all'ufficio servizi sociali che elabora la graduatoria, secondo criteri definiti dallo specifico regolamento comunale.

### **ART. 17 - 4A – CENTRO PRONTO INTERVENTO (CPI)**

- 1) DEFINIZIONE: Il servizio, gestito da altri Enti accreditati, prevede la collocazione in una struttura residenziale di bambini/e, ragazzi/e o madri con figli, che hanno bisogno di immediata e temporanea ospitalità e protezione.

Gli obiettivi di tale servizio sono:

- a) garantire al minore e, nel caso, alla madre, in attesa di soluzioni più adeguate, la salvaguardia dei bisogni fondamentali quali alloggio, sicurezza e tutela.

---

<sup>6</sup> Approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 26.04.2004.

Il Centro Pronto Intervento garantisce un funzionamento permanente e pronta disponibilità 24 ore su 24, per l'intera settimana e per tutto l'anno.

Il Comune, ai sensi delle vigenti norme, sostiene la spesa della retta giornaliera.

2) MODALITA' DI ACCESSO: l'inserimento avviene attraverso il servizio sociale comunale a seguito di:

- a) disposizione del Tribunale per i Minori;
- b) disposizione di qualsiasi autorità pubblica, qualora si tratti di bambini trovati in condizioni di abbandono morale e materiale.

## **ART. 17 - 5A – COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI<sup>7</sup>**

1) DEFINIZIONE: Il servizio prevede la collocazione di minori o madri con figli in una struttura residenziale, per un periodo definito, che per motivi diversi non possono permanere all'interno del proprio nucleo familiare.

Gli obiettivi perseguiti dal servizio sono:

- a) garantire ai bambini un ambiente di vita dove possano essere soddisfatti adeguatamente i bisogni di identificazione, di costruzione dell'individualità e dell'autonomia, di relazione e di appartenenza;
- b) fornire alla famiglia una possibilità, per recuperare quelle capacità affettive ed educative che sono venute temporaneamente meno.

L'inserimento e il monitoraggio rispetto alla permanenza del minore in Comunità è di competenza del servizio sociale, che ha elaborato un progetto.

Durante il periodo di permanenza in Comunità i contatti con la famiglia d'origine sono regolati dal Servizio Sociale o prescritti dall'autorità giudiziaria qualora il collocamento sia stato da quest'ultima predisposto.

Il Comune, ai sensi delle vigenti norme, sostiene la spesa della retta giornaliera.

2) MODALITA' DI ACCESSO: l'inserimento in Comunità Alloggio è:

- a. proposto dal servizio sociale, previo consenso del genitore o del tutore. E' reso esecutivo dal Giudice Tutelare nel caso dell'affidamento consensuale;
- b. disposto dal Tribunale per i Minori, nel caso manchi l'assenso dei genitori o del tutore;
- c. disposto da qualsiasi autorità pubblica, qualora si tratti di bambini trovati in condizioni di abbandono morale e materiale

## **ART. 18 - 6A – AFFIDO**

1) DEFINIZIONE: L'Affido è disposto dal Comune, o chi da esso delegato, in applicazione dell' art. 4 della L. 184/83<sup>8</sup> e secondo quanto previsto dallo specifico regolamento comunale<sup>9</sup>.

Il Comune interviene erogando un contributo mensile alla famiglia affidataria e all'attribuzione di agevolazioni e/o esenzioni sui servizi sociali e scolastici,

---

<sup>8</sup> art. 4 : "l'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà , ovvero dal tutore.." – "...ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni..."

<sup>9</sup> Approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 12.05.2005

come previsto dallo specifico regolamento comunale, e dalle specifiche delibere di approvazione delle tariffe dei servizi sociali e scolastici.

I possibili affidamenti familiari da realizzare possono essere:

- **residenziali**: quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia;
- **diurni**: il bambino trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma alla sera torna a casa dai suoi genitori; esistono anche affidamenti familiari diurni in cui l'affidatario si reca a casa del minore per svolgere un sostegno educativo alla genitorialità;
- **consensuali**: si realizzano con il consenso della famiglia d'origine. I genitori riconoscono le loro difficoltà e accettano di affidare, in accordo con il servizio sociale, per il tempo necessario, il figlio ad un'altra famiglia che percepiscono solidale con loro. E' un atto impegnativo e faticoso che implica un rapporto di fiducia reciproca. Il provvedimento di affido è predisposto dal Comune di Rovato ed è reso esecutivo dal giudice tutelare che ne controlla la regolarità;
- **giudiziali**: sono disposti dal tribunale per i minorenni e realizzati dal Comune, di norma quando manca il consenso della famiglia d'origine. Deve esserci a monte una situazione di grave disagio e di rischio per il minore. L'affidamento residenziale non può avere una durata superiore ai 24 mesi, ma può essere prorogato dal tribunale per i minorenni qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore;
- **neonati**: è previsto l'affidamento familiare anche di bambini di pochi mesi, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria minorile.

2) **ACCESSO AL SERVIZIO**: Rientrano nel caso dell'affido i minori d'età, sia italiani che stranieri.

L'affidamento familiare si rivolge a tutti i minori, indipendentemente dall'età, che hanno bisogno di relazioni affettive stabili che solo in un contesto familiare possono essere garantite.

3) **MODALITA' DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DELL'UTENZA**:

Il Servizio non comporta contribuzione alla spesa da parte dell'utenza.

**ART. 19 -7A – SOSTEGNO E FORMAZIONE ALLA GENITORIALITÀ; 8A - CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PER DONNE STRANIERE E PERCORSI DI INTEGRAZIONE DEI MINORI STRANIERI.**

1. **DEFINIZIONE**: Ai sensi della Legge 285/97<sup>10</sup> il Comune attiva iniziative per sensibilizzare e promuovere il riconoscimento della centralità della famiglia nel contesto sociale e culturale del territorio.

- A. **"Sportello Ascolta – Famiglie"**: consiste nell'istituzione di un punto di ascolto e consulenza (nella scuola) per i genitori che si trovano in difficoltà nello svolgimento dei compiti educativi, gestito da una figura professionale quale lo psicologo/psicoterapeuta.
- B. attuazione, con il supporto di un equipe di esperti, di cicli - **incontri formativi** che costituiscono un itinerario educativo con i genitori, in particolare per coloro che hanno figli alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con i seguenti obiettivi:

---

<sup>10</sup> L.285 del 1997: legge di settore – "Progetto di promozione – sostegno – crescita alla famiglia e i minori".  
Regolamento servizi sociali – Comune di Rovato

- a) aumentare la conoscenza di sé come persone adulte e la consapevolezza del ruolo di genitore;
- b) diventare più competenti nel dialogo, inteso come strumento efficace per sviluppare un migliore rapporto con il partner e i figli;
- c) essere più capaci nell'affrontare le situazioni conflittuali;
- d) sensibilizzare e promuovere il riconoscimento della centralità della famiglia nel contesto sociale e culturale del territorio;

### **C. corsi di alfabetizzazione per donne straniere e percorsi di integrazione dei minori stranieri**

Consiste in un sostegno e lavoro di rete con Associazioni, che ai sensi della L.23/99<sup>11</sup> aprono un centro rivolto a tutti i bambini del ciclo della scuola primaria per i seguenti obiettivi:

- a) il supporto scolastico e l'approfondimento delle materie nel doposcuola;
- b) corsi di sostegno ai ragazzi stranieri in difficoltà con l'apprendimento della nostra lingua per la preparazione dell'esame al termine del ciclo della scuola secondaria di primo grado, in collaborazione con l'istituzione scolastica.
- c) corsi di alfabetizzazione per donne straniere.

2) DESTINATARI: tutti i genitori, donne straniere, minori stranieri.

## **TITOLO VI SERVIZI DELL'AREA ANZIANI**

### **ART 20 - 1B - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)**

1. DEFINIZIONE: Il servizio di Assistenza domiciliare è un insieme di prestazioni svolte presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno, al fine di garantire ai cittadini un livello minimo di assistenza attraverso l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali.
2. OBIETTIVI: il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue la finalità di tutelare la dignità e autonomia della persona nel proprio domicilio, prevedendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il Servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, in base al progetto individualizzato, elaborato per la persona, fornisce di norma le seguenti prestazioni:

- a) Cura e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, bagno, mobilizzazione, prevenzione antidecubiti;
- b) Aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
- c) Assistenza speciale per evitare l'ospedalizzazione;
- d) Accompagnamento socializzazione: disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative;

<sup>11</sup> Legge Regionale del 6.12.1999 n.23 "Politiche regionali per la famiglia".

e) Supporto e sostegno alla famiglia.

L'entità dell'intervento settimanale sarà definito all'interno del progetto individualizzato sulla base della situazione sanitaria, socio-economica, parentale.

3. **MODALITA' DI ACCESSO:** Il servizio è rivolto agli anziani residenti nel Comune che si trovino in stato di bisogno.

La richiesta deve essere presentata all'Assistente Sociale dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado o dal convivente.

La richiesta viene valutata dal Servizio sociale che redige il progetto individualizzato, tenendo conto dell'eventuale valutazione della Unità di Valutazione Geriatrica (UVG), predisposta dalla ASL, qualora la situazione presenti una complessità tale da richiedere l'integrazione con prestazioni di tipo sanitario.

La quantità delle prestazioni proposte potrà essere modificata in aumento o in diminuzione in adeguamento al nuovo bisogno rilevato.

Qualora l'interessato non accetti quanto previsto dal progetto individualizzato, il servizio non è attivato.

L'accesso al servizio è subordinato alla disponibilità delle risorse in bilancio.

## **ART. 21 - 2B - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO**

- 1) **DEFINIZIONE:** Servizio volto a garantire alle persone che non sono in grado di provvedere autonomamente ad una adeguata preparazione del pranzo, un pasto quotidiano variato e completo di tutti i principi nutritivi.

Prestazioni:

- a) il pasto è consegnato a domicilio per le persone che non sono in grado di accedere alle strutture convenzionate;
- b) il servizio è garantito dal lunedì al sabato, escluso le festività e salvo i casi di forza maggiore. Il servizio è tuttavia garantito, nel caso di due festività consecutive, per una di esse.

- 2) **MODALITA' DI ACCESSO:** Il servizio è rivolto:

- a) alle persone adulte o anziane con limitata autonomia personale che presentano difficoltà nella preparazione del pasto;
- b) alle persone autosufficienti per le quali sia dimostrato un evidente rischio di emarginazione sociale.

Le richieste di ammissione vengono valutate dall'assistente sociale che propone, sulla base delle condizioni psico-fisiche dell'utente, l'attivazione del servizio pasto a domicilio.

L'accesso al servizio è subordinato alla disponibilità delle risorse in bilancio.

## **ART. 22 - 3B - SERVIZIO PASTI OSPITI ESTERNI PRESSO LA "FONDAZIONE LUCINI CANTU'"**

1) **DEFINIZIONE:** Servizio volto a garantire alle persone che non sono in grado di provvedere autonomamente ad una adeguata preparazione del pranzo, un pasto quotidiano variato e completo di tutti i principi nutritivi.  
Il pasto è consumato presso la Fondazione stessa.

2) **MODALITA' DI ACCESSO:** Il servizio è rivolto a:

- a) persone adulte o anziane con limitata autonomia personale che presentano difficoltà nella preparazione del pasto;
- b) persone autosufficienti per le quali sia dimostrato un evidente rischio di emarginazione sociale.

Le richieste di ammissione vengono valutate dall'Assistente Sociale che propone, sulla base delle condizioni psico-fisiche dell'utente, l'attivazione del servizio.

L'accesso al servizio è subordinato alla disponibilità delle risorse in bilancio.

#### **ART. 23 - 4B - SERVIZI COMPLEMENTARI ASSISTENZA DOMICILIARE (LAVANDERIA – STIRERIA - TELESOCORSO)**

1) **DEFINIZIONE:** **Lavanderia - stireria:** servizio, effettuato in convenzione con la "Fondazione Lucini Cantù", che garantisce alla persona anziana un supporto per il lavaggio della biancheria e dei capi di abbigliamento e fornisce un supporto alla famiglia e/o servizio di assistenza domiciliare e garantisce l'igiene della persona e del suo ambiente di vita.

2) **MODALITA' DI ACCESSO:** Il servizio è rivolto a persone anziane che possono essere utenti del servizio di assistenza domiciliare e che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) compromissione dell'autonomia personale;
- b) particolari difficoltà o incapacità nel lavaggio dei propri capi di abbigliamento;
- c) persone non autosufficienti con molti indumenti e biancheria da lavare, con reti di sostegno familiari o informali non in grado di fornire un adeguato supporto.

Le richieste di ammissione vengono valutate dall'assistente sociale che propone, sulla base delle condizioni psico-fisiche dell'utente, l'attivazione del servizio.

1) **DEFINIZIONE:** **Telesoccorso:** servizio, convenzionato con ditta specializzata, che garantisce un pronto intervento nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti domestici, favorendo in questo modo una maggiore tranquillità psicologica alle persone a rischio sociale o sanitario che sono sole o trascorrono maggior parte della giornata da sole.  
L'obiettivo è quello di garantire un intervento immediato nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali, incidenti domestici, ecc.  
Il servizio funziona 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

2) **MODALITA' DI ACCESSO:**

Il servizio è rivolto a persone anziane che presentano una condizione sanitaria a rischio o persone anziane che vivono sole o in coppia che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza .

Le richieste di ammissione vengono valutate dall'assistente sociale che propone, sulla base delle condizioni psico-fisiche dell'utente, l'attivazione del servizio.

Il servizio prevede contribuzione a carico dell'utente.

#### **ART. 24 - 5B - AFFIDI ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP**

- 1) DEFINIZIONE: Il servizio prevede un contributo economico per l'affidamento di persone anziane e/o persone diversamente abili.
- 2) MODALITA' DI ACCESSO: con deliberazione di giunta, che approva il bando, verranno definiti i casi e i criteri di accesso alla contribuzione.

#### **ART. 25 - 6B - ASSEGNAZIONE MINI ALLOGGI PROTETTI**

- 1) DEFINIZIONE: Il servizio prevede l'assegnazione di minialloggi di proprietà di enti convenzionati con il Comune. L'obiettivo di tale servizio è garantire all'anziano la permanenza in locali protetti evitando situazioni di emarginazione sociale e evitare, ove possibile, un ingresso in struttura residenziale.
- 2) MODALITA' DI ACCESSO: I minialloggi sono assegnati secondo quanto previsto dallo specifico regolamento comunale<sup>12</sup>.

#### **ART. 26 - 7B - INIZIATIVE RICREATIVE CULTURALI A FAVORE DEGLI ANZIANI E GESTIONE CENTRO RICREATIVO DIURNO ANZIANI**

- 1) DEFINIZIONE: Organizzazione di iniziative ed attività socializzanti, formative ed aggregative, secondo quanto indicato dai programmi approvati in sede di relazione previsionale e programmatica, quali ad esempio:
  - la festa degli anziani (che prevede momenti culturali, spettacoli, tornei, pranzo);
  - corsi di ginnastica di mantenimento per la terza età;
  - gestione centro ricreativo<sup>13</sup>;
  - affido temporaneo di anziani "fragili", in collaborazione con la protezione civile.
- 2) MODALITA' DI ACCESSO: Le richieste di accesso ai servizi e alle iniziative sono presentate al Servizio Sociale che valuta tempi e modalità di inserimento. Per quanto riguarda le feste e il procede il servizio sociale con inviti alle persone interessate.

---

<sup>12</sup> Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.98 dell'11.07.2005

<sup>13</sup> Centro di via Caratti.

## **ART. 27 - 8B - INTEGRAZIONE RETTE IN RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI (R.S.A.)**

- 1) **FINALITA'**: L'obiettivo è consentire il ricovero in struttura residenziale, se ritenuto indispensabile, anche a coloro che non hanno la possibilità economica di farsi carico di tale spesa.

L'inserimento nella RSA può essere:

- temporaneo con finalità riabilitative e/o di sollievo alla famiglia;
- permanente.

Per contribuzione sulla retta si intende l'intervento economico del Comune finalizzato alla copertura parziale o totale della retta in strutture convenzionate.

La contribuzione del Comune si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e dei parenti tenuti agli alimenti come indicato dagli articoli successivi.

Il Comune interviene contribuendo alla spesa della retta, per un importo pari alla differenza tra la spesa di ricovero e la contribuzione a carico dell'assistito e dei suoi familiari.

- 2) **MODALITA' DI ACCESSO**: l'accesso alla RSA è proposto dal servizio sociale competente che si avvale dell'intervento dell'Unità di Valutazione Geriatrica. L'inserimento è stabilito dall'Azienda Sanitaria Locale.

- 3) **MODALITA' DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO SULLA RETTA**:

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall'assistito o dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado.

Nel caso di persona con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica, senza coniuge o parenti, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale.

Condizioni per accedere ai contributi economici del presente regolamento sono l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune di Rovato al momento del ricovero e l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito, anche facendo ricorso all'intervento dei familiari chiamati ad intervenire solidalmente in aiuto dello stesso.

Gli oneri delle rette di ricovero di cittadini provenienti da altri comuni ospiti e/o residenti in strutture site nel territorio comunale sono a carico dei rispettivi Comuni di residenza.

- 4) **MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE E DELLA FAMIGLIA**: L'assistito è tenuto al pagamento della retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete di servizi, con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento, compresa l'indennità di accompagnamento, al netto di una quota per le spese personali pari a € 100,00 mensili.
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare, al netto di una quota di € 3.000,00.
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene. A tal fine il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona assistita

che possieda beni immobili, il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

1. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore;
2. la stipulazione di un prestito vitalizio ipotecario ai sensi dell'art. 11 quater del D.L. 203/2005<sup>14</sup>
3. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi, limitatamente ai beni immobili ereditati, dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
4. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato, o degli eredi per i beni ereditati, previa idonee garanzie formali da parte dello stesso, o degli stessi eredi, affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

I figli, e tutti i congiunti e familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile<sup>15</sup> sono tenuti a concorrere solidalmente al pagamento della retta.

Qualora gli stessi non abbiano disponibilità economiche sufficienti a sostenere la retta, il Comune interviene con la contribuzione, secondo le modalità previste dall'allegato n. 8b al presente regolamento.

Al momento dell'ammissione, per gli utenti per i quali è stata valutata positivamente la richiesta di integrazione comunale, la regolazione dei rapporti economici avverrà come segue:

- a) previo accordi con i famigliari, e secondo i criteri previsti dal presente regolamento, verrà definita la ripartizione tra quota retta a carico della famiglia e quota retta a carico del Comune;
- b) l'utente e i suoi familiari versano mensilmente l'importo a loro carico, secondo le modalità convenute, alla RSA;
- c) il Comune versa la quota a suo carico, secondo le modalità convenute, alla RSA.

5. CASI DI URGENZA: Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvede all'inserimento del persona con compartecipazione del Comune di Rovato al pagamento della retta. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico, al termine dei conteggi previsti dal presente regolamento.

---

<sup>14</sup> Art. 11 quaterdecies D.L. 205/2005, convertito nella L. n. 248 del 2.12.05- comma 12 - : "Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.

<sup>15</sup> Art. 433 codice civile ha per oggetto l'ordine delle persone che hanno l'obbligo di prestare gli alimenti.

## **TITOLO VII**

### **SERVIZI DELL'AREA DIVERSAMENTE ABILI**

#### **ART. 28 - 1C - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM (L.R. 31/80 E L. 104/92)**

- 1) **DEFINIZIONE:** Il servizio di assistenza ad personam è rivolto alle persone disabili in età scolare.  
Il servizio consiste nell'affiancamento alla persona disabile di un assistente negli spazi scolastici favorendo l'integrazione e la socializzazione nei progetti scolastici, in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
- 2) **MODALITA' DI CONTRIBUZIONE:** per legge non è prevista alcuna forma di compartecipazione al costo del servizio.

#### **ART. 29 - 2C - CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI (C.S.E.)/ CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.)**

- 1) **DEFINIZIONE:** servizio di appoggio diurno alla "vita familiare" per sostenerne la possibilità di gestione della persona disabile.  
I destinatari sono persone con gravi compromissioni della loro autonomia e delle loro capacità di relazione. Le prestazioni offerte da queste strutture sono: assistenziali, educative, riabilitative e socio-sanitarie.  
Il Comune interviene con il pagamento della retta ai gestori dei CSE.  
Il Comune provvede, inoltre, all'organizzazione di un servizio di trasporto dalla residenza ai centri socio educativi.
- 2) **MODALITA' DI ACCESSO:** La richiesta di ammissione, presentata all'ufficio divisione handicap dall'ASL o al Comune, deve ottenere il parere di idoneità dal Nucleo Dipartimentale Zonale per l'Handicap dell'ASL, che valuta le caratteristiche della persona disabile e le disponibilità dei Centri Socio Educativi.

#### **ART. 30 - 3C - INSERIMENTO LAVORATIVO PORTATORI DI HANDICAP (N.I.L.)**

- 1) **DEFINIZIONE:** La finalità del servizio è permettere alle persone disabili e a rischio di emarginazione di raggiungere un ruolo sociale attivo attraverso l'apprendimento lavorativo che oltre all'acquisizione di professionalità e quindi di una certa indipendenza economica, significa soprattutto maturazione personale e strutturazione dell'identità.  
I destinatari sono persone con disabilità lieve o media, a rischio di emarginazione, per i quali la valutazione prognostica prevede la capacità di assumere il ruolo di lavoratore, in un'ipotesi a lungo termine di collocamento definitivo. Il Comune interviene per il pagamento della delega all'ASL e con la contribuzione all'utente, secondo le indicazioni dell'ASL.
- 2) **MODALITA' DI ACCESSO:** L'ammissione avviene attraverso l'ufficio dei servizi sociali che si avvale dei servizi dell'ASL.  
Il servizio segue un progetto complessivo che si avvale della collaborazione delle équipes territoriali, dell'handicap, della psichiatria, del SERT. Il NIL è

composto da operatori professionali (assistenti sociali, psicologi, consulenti amministrativi) dell'ASL e svolge anche compiti di mappatura e marketing delle risorse produttive e formative esistenti sul territorio, dell'aggiornamento legislativo sulla materia, della formazione degli inserimenti. Operativamente il processo di integrazione lavorativa del disabile si deve realizzare attraverso quattro fasi:

- a) Valutazione delle potenzialità e delle capacità lavorative residue.
- b) Collocamento lavorativo predisposto ad opera del NIL con la collaborazione delle équipes territoriali, mediante l'elaborazione di un progetto personalizzato. Si attiva, quindi, un'opera di mediazione tra due culture, quella dell'handicap da un lato e quella del sistema produttivo dall'altro.
- c) Inserimento lavorativo: è la fase in cui il soggetto disabile che ha raggiunto un'acquisizione di professionalità, viene collocato in una realtà produttiva. Gli strumenti che il servizio utilizza comprendono tirocini e borse lavoro, formule con le quali l'inserimento in ambienti lavorativi avviene al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente, senza oneri economici per il datore di lavoro;
- d) L'integrazione lavorativa: è il prodotto finale al quale si perviene se il disabile è "pienamente inserito" nell'ambiente di lavoro, diventando parte attiva, determinante e non parte casuale.

- 3) MODALITA' DI CONTRIBUZIONE: La determinazione dei costi avviene secondo le modalità concordate con l'ASL e/o servizio preposto.  
Il Comune interviene con il pagamento del costo del servizio, che avviene secondo gli accordi concordati con l'ASL e/o servizio preposto.  
N.B.: Attualmente non vi è compartecipazione dell'utente alle spese perché si configura come compenso per il lavoro svolto.

### **ART. 31 - 4C - SERVIZIO FORMATIVO ASSISTENZIALE (S.F.A.)**

- 1) DEFINIZIONE: Il servizio ha come finalità quella di migliorare la qualità di vita di persone disabili con sufficienti autonomie e capacità di relazione attraverso esperienze educative - formative volte a incrementare l'integrazione sociale.  
I destinatari sono persone disabili che hanno superato l'obbligo scolastico e che possiedono sufficienti capacità relazionali, adattive e di comunicazione.  
Le prestazioni offerte dal servizio, realizzate attraverso progetti educativi individualizzati, hanno l'obiettivo di offrire occasioni di integrazione in attività socializzanti, sportive ed animative ed in attività di tipo occupazionale.  
Il Comune interviene con il pagamento del costo del servizio, che avviene secondo gli accordi concordati con l'ASL e/o servizio preposto.
- 2) MODALITA' DI ACCESSO: Il servizio è gestito dall'ASL e si accede per valutazione dell'ASL stessa.

## **ART. 32 - 5C - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER DISABILI (S.E.D.H.)**

- 1) **DEFINIZIONE:** La finalità del servizio è di sostenere la permanenza della persona disabile nel proprio domicilio e presso la propria famiglia.  
Il servizio è rivolto a persone sole in condizioni di parziale autonomia socio-sanitaria o a persone non autosufficienti inserite in un nucleo familiare che necessita di aiuto nella propria funzione assistenziale.  
L'attività di sostegno si sviluppa attraverso il lavoro di educatori professionali e secondo il progetto individualizzato steso dall'ufficio servizi sociali.

### **2) MODALITA' DI ACCESSO:**

L'ammissione al servizio è soggetta a valutazione sociale; le prestazioni vengono erogate tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) condizione di solitudine e impossibilità di attivare le reti di sostegno familiari, parentali e di vicinato;
- b) gravità delle condizioni sanitarie e sociali;
- c) situazione economica.

L'accesso al servizio è subordinato alla disponibilità delle risorse in bilancio.

## **ART. 33 - 6C - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI (S.A.D.H.)**

- 1) **DEFINIZIONE:** Il servizio di Assistenza domiciliare è un insieme di prestazioni svolte presso l'abitazione dell'utente disabile che si trova in condizione di bisogno al fine di garantire un livello minimo di assistenza attraverso l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali.

- 2) **FINALITA':** Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue la finalità di tutelare la dignità e autonomia della persona nel proprio domicilio, prevedendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il Servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare in base al progetto individuale sulla persona fisica fornisce di norma le seguenti prestazioni:

- a) Cura e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, bagno, mobilizzazione, prevenzione antidecubiti;
- b) Aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
- c) Assistenza speciale per evitare l'ospedalizzazione;
- d) Accompagnamento socializzazione (disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative);
- e) Supporto e sostegno alla famiglia.

L'entità dell'intervento settimanale sarà definito all'interno del progetto individuale sulla base della situazione sanitaria - socio - economica- parentale.

- 3) **MODALITA' DI ACCESSO:** Il servizio è rivolto ai disabili adulti residenti nel Comune che si trovano in stato di bisogno.

La richiesta deve essere presentata all'Assistente Sociale dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado o dal convivente.

La richiesta viene valutata dal Servizio sociale che redige il progetto individualizzato, tenendo conto dell'eventuale valutazione predisposta dall'ASL - settore handicap, qualora la situazione presenti una complessità tale da richiedere l'integrazione con prestazioni di tipo sanitario.

La quantità delle prestazioni proposte potrà essere modificata in aumento o in diminuzione in adeguamento al nuovo bisogno rilevato.

Qualora l'interessato non accetti quanto previsto dal progetto individualizzato, il servizio non è attivato.

L'accesso al servizio è subordinato alla disponibilità delle risorse in bilancio.

### **ART. 34 - 7C – TRASPORTI**

- 1) **DEFINIZIONE:** Il servizio è rivolto a persone che necessitano o di recarsi ai vari servizi e centri o che necessitano in modo continuativo ,temporaneamente od occasionalmente di prestazioni riabilitative, assistenziali o sanitarie e non sono in grado di utilizzare i mezzi pubblici. Il servizio, garantito dall'Amministrazione Comunale, viene erogato mediante l'effettuazione del trasporto di andata e ritorno dal domicilio dell'utente, tramite l'ausilio di mezzi attrezzati anche al trasporto di carrozzine. Il servizio viene realizzato per:
  - a) trasporto scolastico per minori disabili;
  - b) trasporto per terapie per minori - adulti disabili;
  - c) trasporto per attività animative e ricreative per minori e adulti disabili e anziani.
- 2) **MODALITA' DI ACCESSO:** La richiesta dell'ammissione, presentata al servizio sociale, viene valutata dall'Assistente Sociale che esprime parere di idoneità all'utilizzo del servizio, dando priorità alle richieste relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

### **ART. 35 - 8C - ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE SOGGETTI DISABILI (PISCINA)**

- 1) **DEFINIZIONE:** Sono attività socializzanti rivolte a tutti i minori e adulti diversamente abili. L'obiettivo di queste attività è garantire la partecipazione ad iniziative ludico-ricreative-culturali e animative- sportive. Una delle attività più importanti e richieste è l'attività in piscina, quale momento aggregativo e terapeutico.  
Creare momenti aggregativi e di laboratorio utilizzando i locali di via Caratti.
- 2) **MODALITA' DI ACCESSO:** La richiesta per accedere all'attività della piscina, viene presentata al servizio sociale.

### **ART. 36 - 9C - INTEGRAZIONE RETTE DISABILI ADULTI IN CENTRI RESIDENZIALI E COMUNITÀ ALLOGGIO**

- 1) **DEFINIZIONE:** servizio di accoglienza di persone con gravi e gravissime limitazioni dell'autonomia (Centri residenziali) o servizi di accoglienza di persone disabili per le quali la situazione di piccola convivenza e di strette relazioni sia congruente con i loro bisogni di assistenza e le loro condotte

personali. Questi servizi offrono supporto assistenziale specifico e prestazioni sanitarie a chi è impossibilitato a rimanere in via temporanea o permanente nel proprio nucleo familiare.

- 2) MODALITA' DI ACCESSO: l'ammissione è predisposta dal servizio sociale competente. Per contribuzione sulla retta si intende l'intervento economico del Comune finalizzato alla copertura parziale o totale della retta in strutture convenzionate.

La contribuzione del Comune si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e dei parenti tenuti agli alimenti.

Il Comune interviene contribuendo alla spesa della retta, secondo la modalità indicata nella tabella allegata..

### **ART. 37 - 10 C - RICOVERI DI SOLLIEVO**

- 1) DEFINIZIONE: Sono considerati "ricoveri di sollievo" accoglienze temporanee in servizi residenziali di persone in condizione di disabilità (disagio adulto ed handicap) normalmente assistite in famiglia per le quali il servizio sociale di base, individui la necessità e/o l'opportunità di un periodo temporaneo di allontanamento dal nucleo familiare convivente.

Il periodo di sollievo per la persona disabile è definito dal progetto individualizzato elaborato dall'assistente sociale e condiviso con la famiglia del disabile.

- 2) MODALITA' DI ACCESSO: l'ammissione è predisposta dal servizio sociale competente, ed è successiva alla definizione di un progetto individualizzato predisposto dall'assistente sociale e condiviso con la famiglia dell'utente.

## **TITOLO VIII**

### **SERVIZI DELL'AREA DEL DISAGIO ADULTO – NUOVE POVERTA' – IMMIGRAZIONE**

#### **ART. 38 - 1D - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER DISABILI PSICHICI (S.E.D.P.)**

- 1) **DEFINIZIONE:** La finalità del servizio è di sostenere la permanenza della persona con sofferenza psichica nel proprio domicilio e presso la propria famiglia.

Il servizio è rivolto a persone sole in condizioni di parziale autonomia socio-sanitaria o a persone non autosufficienti inserite in un nucleo familiare che necessita di aiuto nella propria funzione assistenziale.

L'attività di sostegno si sviluppa attraverso il lavoro di educatori professionali e secondo il progetto individualizzato steso dall'ufficio servizi sociali in sinergia con il Centro Psico Sociale territoriale.

- 2) **MODALITA' DI ACCESSO:** L'ammissione al servizio è soggetta a valutazione sociale; le prestazioni vengono erogate tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) condizione di solitudine e impossibilità di attivare le reti di sostegno familiari, parentali e di vicinato;
- b) gravità delle condizioni sanitarie e sociali;
- c) situazione economica.

L'accesso al servizio è subordinato alla disponibilità delle risorse in bilancio.

#### **ART. 39 - 2D - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI PSICHICI (S.A.D.P.)**

- 1) **DEFINIZIONE:** Il servizio di Assistenza domiciliare è un insieme di prestazioni svolte presso l'abitazione dell'utente con sofferenza psichica o che presenta disagio che si trova in condizione di bisogno al fine di garantire un livello minimo di assistenza attraverso l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali.

- 2) **FINALITA':** Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue la finalità di tutelare la dignità e autonomia della persona nel proprio domicilio, prevedendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il Servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e nel contesto familiare.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare in base al progetto individuale sulla persona fisica fornisce di norma le seguenti prestazioni:

- a) Cura e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, bagno, mobilizzazione, prevenzione antidecubiti;
- b) Aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
- c) Assistenza speciale per evitare l'ospedalizzazione;
- d) Accompagnamento socializzazione (disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative);
- e) Supporto e sostegno alla famiglia;

L'entità dell'intervento settimanale sarà definito all'interno del progetto individuale sulla base della situazione sanitaria - socio - economica- parentale.

- 3) **MODALITA' DI ACCESSO:** Il servizio è rivolto alle persone adulte con sofferenza psichica o in stato di disagio residenti nel Comune.  
La richiesta deve essere presentata all'Assistente Sociale dall'interessato o da colui che ne esercita legalmente la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado o dal convivente.  
La richiesta viene valutata dal Servizio Sociale che redige il progetto individualizzato, tenendo conto dell'eventuale valutazione predisposta dall'ASL - settore handicap, qualora la situazione presenti una complessità tale da richiedere l'integrazione con prestazioni di tipo sanitario.  
La quantità delle prestazioni proposte potrà essere modificata in aumento o in diminuzione in adeguamento al nuovo bisogno rilevato.  
Qualora l'interessato non accetti quanto previsto dal progetto individualizzato, il servizio non è attivato.  
L'accesso al servizio è subordinato alla disponibilità delle risorse in bilancio.

#### **ART. 40 - 3D - SERVIZI COMPLEMENTARI ASSISTENZA DOMICILIARE (LAVANDERIA - STIRERIA)**

- 1) **DEFINIZIONE:** Servizi complementari, quali la lavanderia e stireria al servizio di assistenza domiciliare.

**Lavanderia – stireria** : servizio che garantisce alla persona con sofferenza psichiatrica un supporto per il lavaggio della biancheria e dei capi di abbigliamento e fornisce un supporto alla famiglia e/o servizio di assistenza domiciliare e garantisce l'igiene della persona e del suo ambiente di vita.

Il servizio è rivolto a persone psichiatriche che possono essere utenti del servizio di assistenza domiciliare e che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) compromissione dell'autonomia personale;
  - b) particolari difficoltà o incapacità nel lavaggio dei propri capi di abbigliamento;
  - c) persone non autosufficienti con molti indumenti e biancheria da lavare, con reti di sostegno familiari o informali non in grado di fornire un adeguato supporto.
- 2) **MODALITA' DI ACCESSO:** La richiesta di ammissione, presentata al Servizio Sociale, vengono valutate dall'Assistente Sociale che esprime parere di idoneità alla fruizione del servizio.

#### **ART. 41 - 5D - SPORTELLI STRANIERI**

- 1) **DEFINIZIONE:** E' un servizio per il disbrigo di pratiche burocratiche, quali il permesso di soggiorno, la carta di soggiorno e il ricongiungimento familiare, rivolto a tutti i cittadini stranieri e di orientamento ed indirizzo ad altri servizi.
- 2) **MODALITA' DI ACCESSO:** Possono accedere i cittadini stranieri residenti a Rovato e i cittadini stranieri residenti nel Distretto n.7 (progetto attivato grazie

ai fondi della legge di settore 40/98<sup>16</sup>). L'accesso al servizio è regolato da prenotazione telefonica. Il servizio informativo e di consulenza è gratuito.

## **TITOLO IX SERVIZI DELL'AREA GIOVANI**

### **ART. 42 - 1E - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (LAVORO DI RETE CON LE AGENZIE EDUCATIVE DEL TERRITORIO)**

L'Amministrazione Comunale delinea proposte di lavoro educativo in relazione al gruppo pre-adolescenziale ed adolescenziale fondate sul concetto di "attivazione" che punta sul lavoro di comunità e utilizza le strategie della partecipazione e della cittadinanza attiva. In questo modo i giovani cittadini non sono solo portatori di necessità e bisogni, ma di energie e sono artefici primi nella costruzione del loro contesto di vita. Questo metodo colloca in primo piano il lavoro di rete, rendendolo un percorso di formazione per i giovani che interagiscono all'interno della comunità con i diversi soggetti del territorio, pubblici e privati, per dar voce alla propria cittadinanza. All'interno di un territorio quindi, tutte le realtà esistenti, in forma organizzata o informale, possiedono "competenze" da conoscere e da valorizzare per migliorare la qualità della vita. L'obiettivo è sostenere ed incentivare forme di alleanza e collaborazioni tra gli adulti significativi del territorio e i giovani, promuovendo una società educante.

A tal fine l'Amministrazione Comunale ha istituito il **tavolo delle politiche giovanili** ( a cui partecipano tutte le realtà educative presenti sul territorio che lavorano per e con il mondo giovanile) che ha l'obiettivo di cogliere i bisogni dei giovani e coordinare e attivare proposte e iniziative, con lo sforzo di avere un comune linguaggio educativo (pur mantenendo la specificità di ogni realtà educativa) cercando di evitare la sovrapposizioni e dispersioni di energie.

Il tavolo delle politiche giovanili è uno strumento importante per monitorare la condizione giovanile, per elaborare, insieme ad altre strategie, interventi di promozione del benessere giovanile.

In quest'ottica, l'Amministrazione Comunale sostiene e promuove luoghi, eventi e progetti per l'espressione artistica e culturale dei giovani.

### **ART. 43 - 2E - CENTRO DIURNO ESTIVO PER MINORI (C.R.D.)**

1) DEFINIZIONE: Si tratta di un servizio educativo diurno, realizzato durante il periodo estivo.

La finalità del C.R.D. è quella di realizzare un'attività educativa, ricreativa e formativa sul piano relazionale, cognitivo e corporeo per i minori durante il periodo estivo, e di fornire un servizio per le famiglie nel momento della chiusura delle scuole.

I destinatari del C.R.D. sono i seguenti:

C.R.D. infanzia: bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia

C.R.D. elementari: alunni scuola primaria

C.R.D. medie: alunni scuola secondaria di I° grado.

Le attività sono distinguibili in base alle varie fasce di età evolutive, su cui si modulano:

a) laboratori creativo – manuali;

<sup>16</sup> In attuazione dell'art. 45 D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche L.n. 189/02: "Legge di settore 40/1998".

- b) ricreativo -sportive non competitive;
  - c) gite ed escursioni giornaliere;
  - d) tornei e scambi ludico – sportivi.
- 2) MODALITA' DI ACCESSO: Per l'accesso al servizio è necessaria l'iscrizione, che deve essere presentata presso l'ufficio servizio sociale. Se il numero dei partecipanti supera quello definito nell' autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla provincia, l'ufficio redige una graduatoria di accesso, come definito nella delibera n 50 del 18.04.2005.

#### **ART. 44 - 3E - CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (C.A.G.)**

- 1) DEFINIZIONE: Il Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) è un luogo educativo, aggregativo extrascolastico, che promuove forme di protagonismo giovanile.

Il C.A.G. persegue i seguenti obiettivi:

- a) creare un ambiente accogliente in cui i ragazzi possano esprimere la loro personalità creatività e sviluppare le proprie attitudini e capacità;
- b) favorire l'integrazione sociale di minori in situazione di disagio scolastico e personale
- c) porsi come osservatorio della situazione giovanile con l'obiettivo di agire in sinergia
- d) con le altre agenzie educative del territorio in un'ottica di prevenzione del disagio e promozione del benessere.
- e) attivare una rete di collaborazione con il territorio di appartenenza.

Le attività previste sono:

- a) Affiancamento nello studio e nello svolgimento dei compiti pomeridiani (se previsto nel progetto)
- b) Attività ricreativo - culturali di gruppo
- c) Laboratorio creativo - manuali
- d) Attività ricreativo - sportive non competitive

Possono accedere i giovani di età compresa tra i 14 e 25 anni.

E' aperto cinque pomeriggi alla settimanale e alcune sere con accesso libero, durante tutto il periodo dell'anno, nei locali della Fondazione Don Carlo Angelini.

Gli educatori del CAG sono presenti anche nel contesto scolastico (scuola secondaria di primo grado e scuola secondarie di secondo grado), per realizzazione dei progetti, garantendo la continuità di figure educative sia a scuola che sul territorio. E' attivo un punto di aggregazione giovanile presso l'Oratorio della Frazione Duomo.

- 2) MODALITA' DI ACCESSO: Possono accedere tutti i ragazzi preadolescenti e adolescenti. La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

#### **ART. 45 - 4E – INFORMAGIOVANI**

- 1) DEFINIZIONE: L'informagiovani è un'ulteriore offerta per i giovani del territorio e si colloca nel quadro più ampio delle politiche giovanili. L'Amministrazione di Rovato, mediante una convenzione, ha dato in gestione

alla Fondazione Angelini il servizio, concordando le finalità, le azioni. Il servizio ha le seguenti finalità:

- a) fornire ai giovani informazioni sul tempo libero, volontariato, lavoro e studio;
- b) offrire ai giovani momenti ed occasioni di incontro, attraverso la formazione e l'informazione perché da semplici fruitori diventino anche organizzatori della stessa attività;
- c) creare una banca dati con informazioni riguardanti tutte le iniziative socio culturali del Comune di Rovato e dei Comuni limitrofi;
- d) creare un'integrazione tra le reti di risorsa del territorio in collaborazione con le agenzie educative territoriali;
- e) essere un osservatorio del mondo giovanile, capace di cogliere i bisogni dei giovani, le richieste, le attese.
- f) Promuovere iniziative di partecipazione giovanile a progetti sia a livello locale sia europeo;
- g) Elaborare percorsi di orientamento nelle scuole medie e superiori.

Può essere prevista anche la realizzazione di corsi di formazione ed interesse giovanile, oltre alla collaborazione nella realizzazione di eventi giovanili.

- 2) MODALITA' DI ACCESSO: Possono accedere tutti i ragazzi e giovani adulti. La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

#### **ART. 46 - SE - PROGETTI LEGGI DI SETTORE (L.45/99<sup>17</sup>)**

L'Amministrazione Comunale, accanto alla realizzazione di interventi e servizi preventivi e promozionali, promuove sistemi partecipati rispetto ai comportamenti a rischio. L'attenzione al mondo giovanile, necessita la progettazione di politiche che pongano attenzione sia ai gruppi giovanili formali, sia a gruppi giovanili destrutturati ed informali, sperimentando strategie di intervento ad hoc rispetto ai bisogni, aspettative e problemi. Una strategia adeguata che risponde ai comportamenti a rischio, uso e abuso di sostanze lecite ed illecite, sono i progetti attivati grazie al finanziamento della legge di settore L.45/99. I progetti attivi sul territorio di Rovato sono:

##### **1) educativa di strada**

L'attivazione dell'educativa di strada, che prevede la presenza di due educatori, una sera la settimana, nei contesti informali di incontro dei gruppi giovanili. L'obiettivo è di mappare la presenza dei gruppi giovanili informali presenti sul territorio di Rovato, di stabilire relazioni significative e di creare un collegamento tra alcuni di questi gruppi e il Centro d'aggregazione giovanile. Questo potrebbe permettere di avere un punto di riferimento e poter elaborare proposte mirate. Inoltre è previsto un raccordo tra gli educatori di strada e gli oratori e alcune associazioni di volontariato che lavorano con il mondo giovanile. Dopo la fase di mappatura e conoscenza del territorio è previsto l'aggancio dei gruppi informali e l'attivazione di nuove linee operative di lavoro per il servizio di educativa.

##### **2) informazione sulle sostanze presso le scuole guida di Rovato.**

Il progetto prevede momenti di informazione rispetto all'uso e abuso di sostanze lecite e illecite presso le due scuole guida presenti a Rovato.

---

<sup>17</sup> Ai sensi della Legge 45 del 1999 – d.p.r. del 9.10.90, 309: “Legge di settore 45/99”.

Sono previsti incontri formativi, sui comportamenti a rischio rivolti al mondo adulto.

## **TITOLO X SERVIZI DELL'AREA CASA**

### **PREMESSA**

Il problema abitativo investe oggi classi sociali e situazioni individuali ritenute, in passato, esenti dal disagio sociale ed estranee agli interventi socio - assistenziali; la difficoltà, per molte persone, ad accedere al mercato dell'alloggio è riconducibile alla scarsità di alloggi disponibili all'affitto, all'elevato costo degli affitti. Il problema "casa" ha sempre più un ruolo importante nel disagio e nella concatenazione di fattori che portano alla marginalità sociale.

Non è corretto trattare ogni problema di mancanza di alloggio come un problema socio - assistenziale; è tuttavia impegno del servizio sociale che rileva quotidianamente i riflessi della "politica per la casa" sulle situazioni dei cittadini che si rivolgono ai propri uffici, individuare percorsi che facilitino l'accesso al bene "casa" e rispondano alle situazioni di crisi.

La casa non è da considerarsi un bene superfluo ma il luogo indispensabile dove la famiglia può vivere e crescere in modo armonioso. Gli interventi sociali a favore della famiglia non potevano quindi non comprendere iniziative che incentivano condizioni abitative dignitose permettendo una maggiore e migliore integrazione sociale.

Gli interventi attivati dal servizio ufficio servizi sociali sono:

- a) Formazione di una graduatoria (E.R.P.) periodica dalla quale attingere per l'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili.
- b) Sportello Fondo Sostegno Affitti

### **ART. 47 - 1F - INTERVENTI PER SUPERARE SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- E.R.P.)**

- 1) DEFINIZIONE: bando per l'edilizia residenziale pubblica, che attribuisce in concessione, previa realizzazione di una idonea graduatoria, propri immobili appartenenti al patrimonio edilizia residenziale pubblica, da assegnare agli aventi diritto secondo quanto disposto dalla relativa normativa regionale.

Tutte le fasi necessarie per elaborare la graduatoria sono interamente gestite dal servizio, come previsto dal nuovo regolamento regionale.

### **ART. 48 - 2F - CONTRIBUTI FONDO SOSTEGNO AFFITTO (F.S.A.)**

Fino ad ora la nostra assistenza abitativa ha anche previsto contributi a cittadini con redditi minimi o in situazione di indigenza che abitano in alloggi privati.

La necessità di un contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione è stato ormai recepito anche a livello nazionale con l'istituzione del fondo sociale per il sostegno all'accesso abitativo. Tale fondo è stato poi integrato a livello Regionale con la legge n.2 del 14.01.2000 che regola anche la concessione del contributo per l'affitto.

L'istituzione a livello comunale dello sportello affitto, è sicuramente un ulteriore servizio al cittadino per la presentazione delle domande, verifica dei

requisiti ed erogazione del relativo contributo in accordo con le direttive impartite dalla regione Lombardia.

Il contributo è assegnato dalla Regione ai nuclei famigliari in affitto che ne fanno domanda in base alla composizione del nucleo familiare, alla sua situazione economica, all'ammontare del canone di locazione annuo e dei limiti massimi stabiliti.

- 2) MODALITA' DI ACCESSO: Le modalità di accesso sono definite annualmente dalla Regione Lombardia con propria D.G.R.

## **TITOLO XI INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO**

### **ART. 49 – PREMESSA**

- 1) Per contributo economico si intende una erogazione di denaro e/o di beni materiali oppure un'esenzione del pagamento di determinati servizi.
- 2) L'obiettivo dell'Assistenza economica è quello di consentire alla popolazione di coprire i bisogni fondamentali per la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa e di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale.
- 3) In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno tenendo conto delle risorse personali parentali e sociali.
- 4) Le prestazioni comprendono:
  - a) Minimo vitale
  - b) Contributo minimo di inserimento
  - c) Contributi straordinari
  - d) Contributi economici con impegno alla restituzione
  - e) Contributi erogati dal Comune ma derivabili da altri Enti
  - f) Casi Particolari
- 5) L'erogazione degli interventi economici è disposta dal Responsabile del servizio, che accerta lo stato di bisogno, sulla base della documentazione prodotta dal richiedente e dalla relazione redatta dall'assistente sociale.
- 6) Qualora sussista l'incapacità del soggetto a gestire somme in contanti, la somma di denaro è erogata direttamente alla persona o all'ente che vanta il credito, o gestita direttamente dal responsabile del servizio, o operatore da esso individuato, che garantisce il corretto utilizzo delle contribuzioni assegnate.

### **ART. 50 - 1G - MINIMO VITALE**

- 1) Per minimo Vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non dispone di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
- 2) I soggetti residenti nel Comune di Rovato, inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore, hanno diritto a percepire un contributo di assistenza.
- 3) Il contributo sarà elargito qualora l'I.S.E.E.C. sia inferiore alla soglia prevista dal presente articolo.
- 4) Il beneficio verrà concesso mensilmente per un tempo definito dal progetto individualizzato elaborato dall'assistente sociale.

- 5) E' stabilito quale valore economico del minimo vitale il valore pari all'importo del trattamento minimo INPS maggiorato dell'integrazione prevista dalla L. 448 del 28.12.2001<sup>18</sup>
- 6) Nel caso di un nucleo composto da più componenti si applica la scala di equivalenza dell'ISEE.
- 7) Il contributo verrà corrisposto a quei richiedenti il cui I.S.E.E.C. sia inferiore al minimo vitale come sopra definito.
- 8) L'ammontare del trasferimento monetario integrativo, suddiviso in rate mensili, non potrà essere superiore alla differenza tra il minimo vitale e l'ISEEC del richiedente.
- 9) La concessione del contributo non è automatica, ma subordinata alla verifica dello stato effettivo di inabilità al lavoro e alla assenza di sostegno economico familiare.

## **ART. 51 -2G - CONTRIBUTO MINIMO DI INSERIMENTO**

- 1) Per Contributo Minimo di Inserimento si intende una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali, con programmi personalizzati in favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali.
- 2) Il Contributo Minimo di Inserimento ha carattere temporaneo con possibilità di rinnovo in considerazione che la persona possa migliorare le proprie condizioni socio economiche attraverso un progetto individuale di integrazione sociale.
- 3) Tale progetto personalizzato può prevedere delle attività socialmente utili, da prestare al Comune o ad altri enti del terzo settore.
- 4) Nell'ipotesi di persone con invalidità civile uguale o superiore al 46% sarà coinvolto il Servizio competente (NIL).
- 5) I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di :
  - a) comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione anche derivante dalla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio;
  - b) rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale;
  - c) per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato.
- 6) Il Comune sospende l'erogazione del contributo minimo di inserimento nel caso di inadempimento del soggetto agli obblighi previsti dal comma precedente.
- 7) La concessione del contributo non è automatica, ma discrezionale e subordinata alla verifica dello stato effettivo di grave difficoltà socio-economica e alla assenza di sostegno economico familiare, oltre che dalla disponibilità di bilancio del Comune.
- 8) La concessione del contributo è stabilita con determinazione del responsabile del Servizio Sociale, sentito l'assessore di riferimento.

<sup>18</sup> Per il 2005 è pari a € 420,02 integrato a € 543,79 per 13 mensilità, pari a € 7.069,27.

- 9) L'ammontare del trasferimento monetario integrativo al reddito minimo di inserimento, suddiviso in rate mensili, non potrà essere superiore alla differenza tra il minimo vitale stabilito all'art. 50 e l'ISEEC del richiedente.
- 10) Qualora sussista l'incapacità del soggetto a gestire somme in contanti, la somma di denaro è erogata direttamente alla persona o all'ente che vanta il credito, o gestita direttamente dal responsabile del servizio, o operatore da esso individuato, che garantisce il corretto utilizzo delle contribuzioni assegnate.

#### **ART. 52 - 3G - CONTRIBUTI STRAORDINARI**

- 1) Per Contributo Straordinario si intende un'erogazione economica o la prestazione di servizi per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei improrogabili.
- 2) I destinatari sono le persone previste dall'art. 3 del presente regolamento.
- 3) Non possono accedere a contributi straordinari i soggetti che hanno un I.S.E.E.C. superiore al minimo vitale maggiorato di € 1.000,00.
- 4) La somma erogabile sarà stabilita con determina, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sentito il parere dell'assessore, sulla base della proposta prevista dall'assistente sociale.

#### **ART. 53 - 4G - CONTRIBUTI ECONOMICI CON IMPEGNO ALLA RESTITUZIONE**

- 1) Il Comune può concedere prestiti nelle situazioni in cui la persona o la famiglia richiedente si trovi in condizione di temporanea difficoltà economica ad affrontare spese impreviste e vi sia legittima aspettativa di erogazioni pensionistiche, assistenziali previdenziali o economiche in genere.
- 2) L'erogazione del contributo su motivata relazione dell'assistente sociale del Comune, accompagnata da documentazione specifica relativa alla situazione di emergenza del richiedente, si configura come anticipazione di una somma di denaro che vincola il beneficiario alla restituzione con uno specifico impegno scritto.

#### **ART. 54 - 5G - CONTRIBUTI EROGATI DAL COMUNE PER CONTO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Il Comune eroga i contributi disciplinati da normative regionali o statali secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle leggi stesse.<sup>19</sup>

#### **ART. 55 - 6G - CONTRIBUTI PARTICOLARI PER BISOGNI URGENTI**

- 1) In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, la servizio sociale potrà adottare delle decisioni su semplice segnalazione dell'Assistente Sociale, senza bisogno di una relazione completa, che verrà presentata entro quindici giorni dall'adozione dei rimedi d'urgenza.

---

<sup>19</sup> Es. L.R.28/91, Fondo Sociale per l'affitto, Libri di Testo, ecc. o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti (es. Provincia).

- 2) A seguito della presentazione della relazione, si adotteranno gli strumenti necessari, previsti dal presente regolamento.
- 3) Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo.

## **TITOLO XII MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO**

### **ART. 56 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI**

- 1) Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono al Comune.
- 2) E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.
- 3) Si applicano le norme previste dal D.Lgs. 196/2003 e dal regolamento comunale sul trattamento di dati sensibili<sup>20</sup>.

### **ART. 57 – ABROGAZIONE DI NORME**

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento non hanno più efficacia le presenti norme:
  - a) Il regolamento per l'individuazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate approvato con delibera n. 6 del 03.02.2003 di Consiglio Comunale;
  - b) Il piano Comunale per i servizi sociali approvato con delibera n.7 del 03.02.2003 di Consiglio Comunale, integrata con deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 17.03.2003;
  - c) L'art. 6 del regolamento comunale per l'ammissione ai servizi di asilo nido convenzionati con il comune approvato con delibera n. 24 del 24.04.2004 di Consiglio Comunale.

### **ART. 58 - DECORRENZA**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore al quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio.
- 2) Le tariffe previste negli allegati al presente regolamento si applicano dal 1 marzo 2006, salvo le tariffe riguardanti gli asili nido convenzionati che si applicano dal 1 settembre 2006.

### **ART. 59 - NORME DI RINVIO**

- 1) Per quanto non definito dal presente regolamento si rimanda alle specifiche normative nazionali e regionali, al Piano di zona, e agli specifici regolamenti e atti di programmazione del Comune.

---

<sup>20</sup> Approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 30.11.2005